



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 gennaio 2000 (08.02)
(OR. f)**

5683/00

LIMITE

PUBLIC 1

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
 DICEMBRE 1999

Il presente documento contiene:

- Nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 1999. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni e le dichiarazioni di voto.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti dei processi verbali in questione e le informazioni contenute negli Allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico via Internet dal sito "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio").

- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 1999; ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali ecc.

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
2230° Consiglio "Energia" del 2 dicembre 1999 Regolamento del Consiglio che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 2232° Consiglio "Affari generali" del 6 dicembre 1999 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (15a direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 2233° Consiglio "Mercato interno" del 7 dicembre 1999 Regolamento del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 48/1999 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	12477/99 PE-CONS 3623/99 13250/99	245/99, 246/99	

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
2234° Consiglio "Trasporti" del 9 dicembre 1999 Decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile	13075/99 + COR 1 (dk) + COR 2 (fi) + REV 1 (s)	247/99, 248/99, 249/99	
2235° Consiglio "Ambiente" del 13 dicembre 1999 Approvazione degli emendamenti in seconda lettura del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (Programma DAPHNE) (2000-2003)	12996/99 PE-CONS 3627/99	250/99, 251/99, 252/99	
2236° Consiglio "Agricoltura" del 14 dicembre 1999 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	11389/99 12369/99		

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1251/99 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	13613/99	253/99	Astensione UK
Regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi	13371/99	254/99, 255/99	Astensione D
Decisione del Consiglio concernente la concessione di un aiuto nazionale da parte del Governo austriaco ai piccoli produttori in regioni svantaggiate ai sensi dell'allegato XV dell'atto di adesione del 1994	13679/99 + COR 1 (fi)	256/99	
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/534/CE sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili	13982/99 + COR 1 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p,s)	257/99, 258/99, 259/99 260/99	Contrario P
2237° Consiglio "Pesca" del 16 dicembre 1999			
Regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale	13677/1/99 REV 1	261/99, 262/99	Astensione P

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
2237° Consiglio "Pesca" del 17 dicembre 1999			
Regolamenti (CE) del Consiglio che fissano per la campagna 2000:			Contrario B
- i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D e E, del regolamento (CEE) n. 3759/92 - i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 - il prezzo alla produzione comunitaria per i prodotti della pesca elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92	13251/99 13252/99 13253/99		
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura	13254/99 + COR 1 (f,en,gr,p) + COR 2 (i,es) + COR 3 (d) + REV 1 (nl,dk,fi,s) + COR 4 (f)	263/99, 264/99, 265/99, 266/99, 267/99	
Regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca	13255/99 + COR 1 (f,d,i,en,gr,es,p,s) + COR 2 (f) + REV 1 (nl,dk,fi)	268/99, 269/99, 270/99, 271/99, 272/99, 273/99	Contrario NL Astensione UK
Regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame	11215/99		

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 745/99 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca	14020/99 + COR 1	274/99	Contrario I
Approvazione degli emendamenti in seconda lettura del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva 92/61/CEE del Consiglio	12264/99 PE-CONS 3601/00		
Approvazione degli emendamenti in seconda lettura del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	12263/99 PE-CONS 3602/00		
Approvazione degli emendamenti proposti in seconda lettura dal Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità ("Dogane 2000") che abroga la decisione n. 91/341/CEE del Consiglio	14001/99 PE-CONS 3635/99	275/99	
Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE	13985/99 + COR 1 (es) + COR 2 (i) + COR 3 (en)	276/99, 277/99, 278/99, 279/99, 280/99, 281/99, 282/99	

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
Approvazione degli emendamenti in seconda lettura del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a funi adibiti al trasporto di persone	12265/99 PE-CONS 3603/00		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli	13907/99		
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "SOCRATE"	PE-CONS 3626/99 + COR 1 (d,p) + COR 2 (fi)	283/99, 284/99	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	13905/99 + COR 1 (es) + REV 1 (s)	285/99	
Regolamento del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95	13490/99 + COR 1 (fi)		
Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (2000)	13626/99 + REV 1 (fi)		

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
Decisione del Consiglio che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia	13630/99 + REV 1 (s)		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura	PE-CONS 3636/99		
Decisione del Consiglio relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione del Consiglio 90/218/CEE	13813/99	286/99	
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque soggette a limitazioni di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98	14039/99	287/99, 288/99, 289/99, 290/99, 291/99, 292/99, 293/99, 294/99, 295/99, 296/99, 297/99, 298/99, 299/99, 300/99, 301/99, 302/99, 303/99, 304/99 305/99	Contrario F
Procedura scritta conclusa il 21 dicembre 1999			
Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine	14159/99		Contrario F

DICEMBRE 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E DICHIARAZIONI DI VOTO
Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 1999 Direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione Atto legislativo adottato in seguito alla 2a lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali orfani (15.12.99)	13897/99 + COR 1 + REV 1 (f,d,es) Rif. doc. 14152/99 PE-CONS 3637/99	306/99, 307/99, 308/99, 309/99, 310/99, 311/99, 312/99, 313/99	Contrario DK

DICHIARAZIONE 245/99

Regolamento

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, nel pieno rispetto del trattato Euratom ed in particolare dell'articolo 44, la Commissione e lo Stato membro interessato si adoperino al massimo per assicurare la trasparenza relativamente ai progetti di cui trattati."

DICHIARAZIONE 246/99

Articolo 1

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nella misura in cui le informazioni in questione sono state fornite alla Commissione nel contesto della comunicazione dei dati generali a norma dell'articolo 37 del trattato EURATOM, la notifica dell'investimento può limitarsi alle caratteristiche essenziali e contenere un riferimento incrociato alle informazioni fornire ai sensi dell'articolo 37."

DICHIARAZIONE 247/99

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'attuazione del presente programma d'azione dovrà avvenire in stretta collaborazione con altre pertinenti attività all'interno della Commissione, quali i lavori svolti per l'attuazione delle direttive "SEVESO" e "SEVESO II".

Pertanto il Consiglio e la Commissione raccomandano vivamente ai servizi che si occupano del programma e delle direttive e di altre attività pertinenti di coordinare, nella misura del possibile, le rispettive azioni."

DICHIARAZIONE 248/99

"Il Consiglio rileva che nella misura del possibile gli Stati membri si impegnano a nominare presso il Comitato di gestione gli stessi rappresentanti designati presso la rete permanente dei rappresentanti nazionali in materia di protezione civile."

DICHIARAZIONE 249/99

"La Commissione ritiene che la procedura di gestione adottata dal Consiglio per l'attuazione del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile non sia conforme ai criteri enunciati all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio da cui risulta espressamente che "dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione" le misure "relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio".

In considerazione delle implicazioni di bilancio del presente programma, la Commissione ritiene che la corretta applicazione dell'articolo 2 della decisione summenzionata avrebbe dovuto indurre il Consiglio ad adottare una procedura consultiva, come proposto dalla Commissione.

La Commissione attribuisce la massima importanza al fatto che i termini della decisione 1999/468/CE, recentemente adottata dal Consiglio, siano pienamente rispettati."

DICHIARAZIONE 250/99

Dichiarazione della delegazione svedese sulle conseguenze della violenza (considerando 1)

"La delegazione svedese accoglie con favore il programma DAPHNE che mira a contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le donne dalla violenza. Il programma è basato sull'articolo 152 relativo alla sanità pubblica. Pertanto la Svezia considera quanto mai inopportuno che il primo considerando includa formulazioni che potrebbero implicare che la violenza contro i bambini, i giovani e le donne in qualsiasi situazione leda il diritto umano alla vita."

DICHIARAZIONE 251/99

Dichiarazione delle delegazioni del Regno Unito e della Danimarca sul riferimento alla definizione di salute data dall'Organizzazione mondiale della sanità (considerando 3)

"Il Regno Unito e la Danimarca ritengono inappropriato il riferimento nel considerando della decisione alla definizione di sanità pubblica data dall'OMS. Tale definizione va al di là del campo di applicazione dell'articolo 152, non è pertinente in uno strumento comunitario e non è necessaria."

DICHIARAZIONE 252/99

Dichiarazione della Commissione sull'attuazione del programma; consultazione degli Stati membri da parte della Commissione (articolo 2, paragrafo 2))

"La Commissione ritiene che la consultazione degli Stati membri debba aver luogo nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della decisione."

DICHIARAZIONE 253/99

Dichiarazione del Consiglio

"Sulla base dei lavori preparatori in merito a questo punto, il Consiglio prende atto che esiste un ampio accordo a che l'equivalente farina di soia dia calcolato sulla base del tenore di proteine pure e invita pertanto la Commissione a tener conto di questo orientamento nel caso in cui fosse necessario un intervento.

Il Consiglio ritiene che i contratti conclusi e le semine effettuate prima della pubblicazione del regolamento creino aspettative legittime. Il Consiglio invita pertanto la Commissione ad adottare, se del caso, le misure necessarie sulla base dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1251/1999."

DICHIARAZIONE 254/99

Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione relativa all'articolo 1 paragrafo 2

"Generalmente, le azioni promozionali hanno carattere generico e devono informare sulle caratteristiche specifiche e qualitative dei prodotti europei in questione. Nel quadro di tali azioni si può prevedere la presentazione di un'ampia gamma di prodotti europei, compresi anche marchi commerciali, senza che questi siano predominanti."

DICHIARAZIONE 255/99

Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione relativa all'articolo 8 paragrafo 4

"La responsabilità degli Stati membri di cui all'articolo 8 paragrafo 4 non è una novità; esiste già una responsabilità per controlli analoghi (ad es. nel quadro della gestione delle restituzioni per destinazioni particolari).

Al fine di facilitare tali controlli per quanto riguarda le misure specifiche, le modalità d'applicazione del regolamento in questione dovranno precisare le condizioni di collaborazione tra i servizi competenti degli Stati membri interessati."

DICHIARAZIONE 256/99

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che il ricorso alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma nella fattispecie non debba costituire un precedente."

DICHIARAZIONE 257/99

"Il Consiglio sottolinea che esiste un nesso tra

- la posizione che deve essere adottata dagli Stati membri e dalla Commissione prima della prossima sessione dell'UIE (maggio 2000)
- la posizione comune da adottare sulle proposte relative alle TSE
- la decisione da adottare per il materiale specifico a rischio in connessione con la decisione di cui al precedente trattino."

DICHIARAZIONE 258/99

"Gli Stati membri e la Commissione si adopereranno pertanto al fine di rispettare il seguente calendario:

- febbraio 2000, accordo del Consiglio su un orientamento comune per le TSE ¹.

Al fine di evitare una lunga procedura di conciliazione, il Consiglio invita la Commissione a prendere iniziative nei confronti del Parlamento perché questi tenga conto degli orientamenti riportati nell'ultimo testo di compromesso della Presidenza (che costituisce una base di compromesso accettabile per la maggioranza delle delegazioni);

- marzo 2000, adozione di una posizione comune sul testo da sottoporre all'UIE nella sessione di maggio;
- una decisione della Commissione (secondo la procedura del Comitato veterinario permanente) sul materiale specifico a rischio entro il 30 giugno 2000."

¹ o una posizione comune se il parere del Parlamento europeo è già disponibile.

DICHIARAZIONE 259/99

"Il Consiglio riconosce pertanto la necessità di rinviare di sei mesi la data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi alla decisione 97/534/CE.

Data la nuova situazione creatasi, il Consiglio ha inoltre confermato le dichiarazioni messe a verbale della sessione del 31 marzo 1998."

DICHIARAZIONE 260/99

"Il Portogallo dichiara di aver votato contro la proroga di sei mesi della decisione 97/534 e contro la dichiarazione proposta dalla Presidenza."

DICHIARAZIONE 261/99

Dichiarazione comune Consiglio/Commissione proposta dalla Presidenza

"Per quanto riguarda la soluzione ad hoc per l'anno 2000 di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 ed agli articoli 8, 10 e 11 del testo adottato, il Consiglio e la Commissione dichiarano che

- tale soluzione ad hoc non pregiudica le decisioni future,
- gli Stati membri interessati e la Commissione concorreranno ad assicurare l'adempimento degli obblighi della Comunità."

DICHIARAZIONE 262/99

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese annette grande importanza al rispetto delle norme adottate dalle organizzazioni regionali di pesca e accettate dalla Comunità europea; tuttavia non può accettare una proposta di regolamento del Consiglio quale quella contenuta nel compromesso presentato dalla Presidenza per i motivi in appresso.

1. Nella fattispecie la proposta prevede, per un periodo transitorio, la possibilità di trasferire agli Stati membri gli oneri della sorveglianza delle imbarcazioni comunitarie nella zona della NEAFC, non rispettando l'impegno assunto durante il Consiglio del mese di dicembre 1998, secondo il quale la ripartizione degli oneri in vigore rimane invariata fino a quando il Consiglio non avrà adottato la normativa corrispondente.
2. Avendo la Commissione già annunciato la presentazione di una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sulle organizzazioni regionali di pesca in cui è analizzato il problema della ripartizione degli oneri, riteniamo che la proposta di regolamento in esame pregiudichi la decisione che il Consiglio dovrà adottare, decisione che dovrà essere permanente, globale e applicabile a tutti i casi.

La delegazione portoghese desidererebbe sottolineare il fatto che, essendo la zona economica esclusiva del Portogallo la più estesa tra quelle dei vari Stati membri della Comunità europea e che, segnatamente, le sottozone della ZEE delle Azzorre e del continente fanno parte della zona della NEAFC, lo sforzo in materia di ispezione attuato dal Portogallo è particolarmente elevato."

DICHIARAZIONE 263/99

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"Al fine di rafforzare la competitività dell'industria comunitaria di trasformazione del pesce, il Consiglio conviene di decidere entro il 31 dicembre 2000, su proposta della Commissione, in merito all'apertura di contingenti tariffari pluriennali autonomi per gli anni 2001-2003 relativamente ai seguenti prodotti:

- filetti detti "loins" di tonno e tonnetto striato destinati alla trasformazione, di cui al codice NC ex 1604 14 16; l'aliquota del dazio applicabile è pari al 6 % per un quantitativo annuo di 4.000 tonnellate;
- aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*) fresche, refrigerate o congelate destinate alla trasformazione, di cui ai codici NC ex 0302 40 98, ex 0303 50 98, ex 0304 10 96 ed ex 0304 90 27; il dazio doganale è interamente sospeso per un quantitativo annuo di 20.000 tonnellate tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno;
- merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac* e *Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, salati o in salamoia ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione, di cui ai codici NC ex 0305 62 00 ed ex 0305 69 10; il dazio doganale è interamente sospeso per un quantitativo annuo di 10.000 tonnellate;
- gamberetti della specie *Pandalus borealis* cotti e sgusciati, destinati alla trasformazione, del codice NC 1605 20 99; l'aliquota del dazio applicabile è pari al 6% per un quantitativo annuo di 5.000 tonnellate;
- aringhe, conservate con spezie/aceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, del codice NC 1604 12 99; l'aliquota del dazio applicabile è pari al 6% per un quantitativo annuo di 5.000 tonnellate.

Qualora, durante il periodo 2001-2003, sul mercato comunitario di uno o più prodotti di cui sopra sorgano gravi perturbazioni o problemi di approvvigionamento, la Commissione presenterà immediatamente al Consiglio una proposta intesa a porre rimedio alla situazione."

DICHIARAZIONE 264/99

Dichiarazione della Commissione:

Contingenti pluriennali di aringhe fresche, refrigerate o congelate

"Per quanto riguarda i contingenti pluriennali di aringhe fresche, refrigerate o congelate, la Commissione dichiara che solo le aringhe di grossa taglia sono ammesse alla riduzione tariffaria. Inoltre, la Commissione proporrà di stabilire un prezzo di riferimento per i filetti doppi di aringa durante il periodo di applicazione del contingente pluriennale."

DICHIARAZIONE 265/99

Dichiarazione della Commissione:

Articolo 5, paragrafo 2

"Quanto all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione giudica che l'esigenza che le organizzazioni di produttori possano essere riconosciute dagli Stati membri soltanto se hanno "un volume d'affari sufficiente nel loro territorio" serve a facilitare il controllo di dette organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri interessati e non va interpretata come una condizione supplementare per la costituzione di un "legame economico autentico", in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia."

DICHIARAZIONE 266/99

Dichiarazione della Commissione:

Articolo 9

"La Commissione dichiara che la disposizione secondo cui le organizzazioni di produttori sono tenute a predisporre programmi operativi, di cui all'articolo 9 del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, lascia impregiudicato il funzionamento del sistema di cogestione quale attualmente applicato nei Paesi Bassi o dei sistemi di gestione dei contingenti degli Stati membri stabiliti a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 3760/92 del Consiglio."

DICHIARAZIONE 267/99

Dichiarazione della delegazione portoghese:

"L'importanza assunta dal mercato dei prodotti salati secchi e non secchi nello spazio comunitario, in particolare in Portogallo per quanto riguarda il merluzzo bianco, rende necessaria la fissazione di concetti e norme generali ai fini della trasparenza degli scambi di tali prodotti, nonché della salvaguardia della salute e della tutela dei consumatori

La delegazione portoghese ricorda che, in occasione della discussione sulla revisione dell'O.C.M., ha insistito per vari motivi affinché si risolva urgentemente questo problema, pur esprimendo alcune riserve di fondo che ha successivamente potuto sciogliere dopo che la Commissione, in seguito a contatti bilaterali, ha riconosciuto l'importanza della questione e si è detta disposta a trovare una soluzione nel suo ambito.

In questa prospettiva si ribadisce la necessità che la Commissione avvii al più presto possibile le procedure di discussione della definizione dei criteri di classificazione del merluzzo bianco (secco e non secco) analogamente a quanto già previsto per i prodotti freschi e congelati."

DICHIARAZIONE 268/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 9 (Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca)

"La Commissione conferma che l'ammodernamento di una nave, qualora possa essere misurato in termini di stazza o di potenza, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) indipendentemente dal fatto che l'ammodernamento comporti o meno un cambiamento netto della capacità.

Se l'ammodernamento non può essere misurato in termini di stazza o di potenza esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)."

DICHIARAZIONE 269/99

Dichiarazione della Commissione

"Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, la Commissione dichiara che presenterà al Consiglio una relazione sullo sviluppo delle flotte e delle popolazioni ittiche basata sui più recenti pareri scientifici disponibili."

DICHIARAZIONE 270/99

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione autorizzerà lo sviluppo, con aiuti pubblici, della flotta dei dipartimenti francesi d'oltremare nel quadro degli obiettivi approvati dalla decisione 1999/442/CE della Commissione, del 7 giugno 1999, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 6."

DICHIARAZIONE 271/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 11 (piccola pesca costiera)

"I provvedimenti per la piccola pesca costiera di cui dall'articolo 11 non pregiudicano la definizione di tale segmento utilizzata ai fini dei programmi pluriennali di orientamento per le flotte di pesca. A questo proposito la Commissione sottolinea che l'articolo 3 della decisione 97/413/CE del Consiglio, che fissa le linee direttrici per i programmi pluriennali di orientamento, ha escluso esplicitamente i pescherecci da traino dal segmento della piccola pesca costiera.

La "piccola pesca costiera" ai sensi dell'articolo 11 include sia la pesca nelle acque interne sia la pesca marittima."

DICHIARAZIONE 272/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 13 (campo di applicazione)

"La Commissione conferma che il ripopolamento, come pure il popolamento iniziale, non rappresenta una azione strutturale e non può essere finanziato dallo SFOP, sebbene possa essere ammesso a beneficiare di aiuti statali. Tuttavia occorre sottolineare che le disposizioni dell'attuale regolamento in materia di acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca e commercializzazione, comprese quelle relative alla pesca nelle acque interne e ai prodotti della pesca nelle acque interne, sono mantenute nel presente regolamento.

Le tecniche di pesca sui ghiacci interni possono essere ammissibili ai contributi dello SFOP come "pesca nelle acque interne" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) e dell'allegato III punto 2.5. Inoltre, le tecniche di pesca sui ghiacci marini possono essere considerate analoghe alle tecniche di pesca su ghiacci interni e perciò anch'esse ammissibili ai contributi dello SFOP ai sensi delle medesime disposizioni."

DICHIARAZIONE 273/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 16 (arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie)

"L'articolo 16, paragrafo 2 non esclude che, nel periodo di programmazione 2000-2006 e alle condizioni definite dall'articolo 16, gli Stati membri possano concedere aiuti per progetti risultanti dall'articolo 11 bis del regolamento (CE) del Consiglio n. 894/97, del 29 aprile 1997, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1239/98, dell'8 giugno 1998, ai sensi del quale l'adeguamento tecnico è possibile fino al 31 dicembre 2001."

DICHIARAZIONE 274/99

"La delegazione italiana ritiene immotivato e pregiudizievole degli interessi dell'industria conserviera nazionale il mancato accoglimento della richiesta di riapertura del contingente di filetoni di tonno. Tale decisione, inoltre, non tiene conto delle ragioni che hanno indotto il Consiglio ad assumere l'impegno ad autorizzare, a partire dal 2001, l'apertura di un contingente annuale di 4.000 tonnellate".

DICHIARAZIONE 275/99

"Il Consiglio e la Commissione convengono che i principi definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7 della decisione del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma MATTHAEUS)¹ restano applicabili fino all'adozione, da parte del comitato competente, delle disposizioni d'applicazione appropriate."

¹ GU L 187 del 13.7.1991, pag. 41.

DICHIARAZIONE 276/99

"Il Consiglio e la Commissione si impegnano ad esaminare al più presto la richiesta italiana volta ad ottenere una deroga per il gasolio utilizzato per il trasporto commerciale su strada."

DICHIARAZIONE 277/99

"La Commissione approva l'adozione di questa decisione del Consiglio, fatta salva l'inclusione delle tre dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale che espongono i principi della proposta iniziale della Commissione sulla materia in oggetto. Nonostante le preoccupazioni espresse in queste dichiarazioni, la Commissione può approvare l'adozione di tale decisione in quanto si limita a prorogare di un anno le autorizzazioni relative alle deroghe attuali, conseguendo in tal modo due obiettivi. In primo luogo, essa garantisce certezza giuridica agli Stati membri allorché le attuali autorizzazioni scadono il 31 dicembre 1999. In secondo luogo, essa offre sia al Consiglio che alla Commissione un periodo supplementare di dodici mesi per esaminare e discutere le questioni sollevate nelle dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della Commissione."

DICHIARAZIONE 278/99

Articolo 1

"La Commissione dichiara di ritenere le deroghe non limitate nel tempo contrarie ai principi della normativa comunitaria."

DICHIARAZIONE 279/99

Articoli 1 e 2

"La Commissione ritiene che le esenzioni e le riduzioni autorizzate per gli oli usati siano contrarie all'obiettivo della direttiva 75/439/CEE, nel senso che ostacolano lo sviluppo di un mercato per la rigenerazione degli oli usati. Pertanto, occorre sopprimerle rapidamente."

DICHIARAZIONE 280/99

Articoli 1, 2 e 3

"La Commissione ritiene che le esenzioni e le riduzioni concesse a titolo della presente decisione siano autorizzate fatte salve le disposizioni relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea e che essa possa utilizzare le procedure previste all'articolo 88 del trattato."

DICHIARAZIONE 281/99

Articolo 3, punto 3, secondo trattino

"La delegazione francese dichiara che la richiesta di deroga presentata, relativa al rimborso di una parte dell'accisa sul gasolio usato dai veicoli commerciali, non ha lo scopo di permettere una riduzione dell'aliquota dell'accisa in vigore. Il rimborso prospettato mira a compensare in parte, per quanto riguarda questi veicoli, l'aumento dell'aliquota dell'accisa stabilita per il gasolio."

DICHIARAZIONE 282/99

Articolo 3, punto 5, primo trattino

"La delegazione olandese dichiara che la sua richiesta di aliquote differenziate per il gasolio è motivata da circostanze specifiche. I Paesi Bassi considerano necessario, nel contesto della politica in materia di ambiente e di mobilità, aumentare l'aliquota dell'accisa sul gasolio per le autovetture private. Tenuto conto della situazione internazionale, i Paesi Bassi non ritengono attualmente opportuno aumentare nella stessa misura l'accisa sul gasolio per gli automezzi pesanti. I Paesi Bassi si impegnano tuttavia a non ricorrere alla deroga per ridurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio per automezzi pesanti."

DICHIARAZIONE 283/99

Articolo 8, paragrafo 1

"Il Belgio, la Germania e l'Austria partono dal presupposto che il Comitato sia composto di due rappresentanti per Stato membro, continuando così ad applicare la prassi del Comitato del programma di azione comunitaria SOCRATES del 14.3.1995."

DICHIARAZIONE 284/99

Articolo 8, paragrafo 1

"All'atto della presentazione del progetto di regolamento interno che deve essere adottato dal comitato la Commissione europea proporrà che il comitato stesso sia assistito da due sottocomitati nei settori dell'insegnamento scolastico e dell'insegnamento superiore, composti di rappresentanti degli Stati membri e presieduti dal rappresentante della Commissione. Quest'ultima proporrà inoltre che il comitato abbia facoltà di istituire gruppi di lavoro per taluni argomenti specifici quali l'azione 3 (Grundtvig) e l'azione 7 (azioni congiunte)."

DICHIARAZIONE 285/99

"Le delegazioni finlandese e svedese sono state informate che la proposta di Eurofer e Euroliage di aumentare il contingente a dazio nullo n. 09.2711 per il ferro cromo a 1.035.000 tonnellate per il 1999 scaturisce da un aumento significativo della domanda di questo prodotto che i produttori comunitari non sono in grado di soddisfare nel breve termine.

La proposta delle suddette organizzazioni di aprire il contingente relativo al ferro cromo per il 2000 allo stesso livello di 1.035.000 tonnellate si basa sul perdurare di una forte domanda di ferro cromo previsto dalle industrie consumatrici.

L'accettazione della proposta di cui sopra vale unicamente per gli anni 1999 e 2000 e non pregiudica altri eventuali impegni delle delegazioni finlandese e svedese per il 2001 e per gli anni successivi."

DICHIARAZIONE 286/99

"La Commissione rammenta che il Comitato scientifico (Sanità pubblica) è giunto alla conclusione che, per quanto riguarda la valutazione dei rischi per il consumatore, i dati disponibili sono insufficienti. Se, in seguito alle nuove conoscenze scientifiche, tale rischio dovesse essere confermato, la Commissione presenterà al Consiglio le pertinenti proposte - sull'appropriata base giuridica - affinché tale rischio sia adeguatamente gestito, anche per quanto riguarda i prodotti importati.

La Commissione continuerà inoltre a difendere, nell'ambito del Codex, la posizione assunta sinora, in particolar modo la presa in considerazione degli altri fattori legittimi per opporsi all'adozione dei LMR per la BST".

DICHIARAZIONE 287/99

Dichiarazione della Commissione sull'acciuga del Golfo di Guascogna

"La Commissione riconosce la necessità di rafforzare le conoscenze scientifiche e tecniche allo scopo di definire i punti di riferimento precauzionali per la gestione degli stock di acciuga nel golfo di Guascogna. A tale proposito, la Commissione incaricherà il CSTEP di elaborare un'analisi del rischio ampliata che illustri, nell'ambito di varie strategie di gestione pluriennali, le conseguenze sulla preservazione dello stock in termini di rischio di collasso degli stock e di resa annuale totale. Tale studio deve essere ultimato entro il 31 marzo 2000.

La Commissione si adopererà per organizzare un gruppo di lavoro al fine di analizzare da un punto di vista gestionale l'analisi del rischio condotta dal CSTEP. Tale gruppo sarà presieduto dai servizi della DG "Pesca" e sarà composto da scienziati esperti del settore delle piccole specie pelagiche e da funzionari della Commissione e degli Stati membri. Il gruppo di lavoro dovrebbe realizzare un'analisi particolareggiata dei vari regimi di gestione precauzionali e delle loro conseguenze sul piano biologico, economico, sociale e politico.

Al fine di garantire una decisione puntuale riguardo al TAC per le acciughe per il 2000, la Commissione convocherà, entro il 31 maggio 2000, una riunione sotto l'egida del CSTEP al fine di analizzare i seguenti punti: i) i risultati delle indagini acustiche e sulle uova condotte in aprile/maggio, ii) le percentuali di catture commerciali osservate nel corso dei primi mesi del 2000, e iii) nella misura del possibile, eventuali fattori fisici o oceanografici, quali l'indice di risalita, che consentano di formulare una previsione sulla forza dell'annata 2000. Tenendo conto dei risultati del gruppo di lavoro summenzionato ed alla luce delle analisi condotte dal CSTEP, la Commissione adotterà tempestivamente le misure adeguate."

DICHIARAZIONE 288/99

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul merluzzo del Mare d'Irlanda

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto delle pessime condizioni dello stock di merluzzo nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa). Il Consiglio conviene che il TAC di 2.100 tonnellate per il 2000 è stato adottato per garantire che il tasso di mortalità alieutica per tale stock sia ridotto nel 2000 al livello più basso possibile ed è stato fissato in attesa dell'adozione di provvedimenti urgenti volti ad elaborare ed attuare misure supplementari relative al totale delle catture permesse al fine di consentire la ripresa di tale stock; un piano di recupero deve pertanto essere elaborato in tempi brevi.

Il Consiglio e la Commissione ritengono auspicabile garantire il livello massimo di consenso tra la Commissione e gli Stati membri interessati in merito alle misure introdotte nel quadro di tale eventuale piano di recupero, al fine di garantire che le misure siano ampiamente condivise ed efficacemente attuate.

Nel corso del mese di gennaio del 2000 la Commissione prenderà in considerazione l'introduzione di misure supplementari relative ai TAC alle condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 3760/92. Le misure supplementari da considerare saranno finalizzate alla riduzione del tasso di mortalità alieutica del novellame di annate recenti ed alla protezione tempestiva dello stock riproduttore adulto nelle zone di riproduzione tra febbraio ed aprile del 2000.

La Commissione istituirà inoltre un gruppo composto da esperti governativi, pescatori e scienziati, che sarà consultato precedentemente alla formulazione delle succitate misure supplementari, e, successivamente, al fine di riesaminare le misure proposte dalla Commissione ed i loro effetti."

DICHIARAZIONE 289/99

Dichiarazione della Commissione sul tonno rosso

"In relazione all'adozione, da parte della Comunità, del TAC di 18.950 tonnellate di tonno rosso per l'anno 2000, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, la Commissione dichiara che, non appena gli Stati membri avranno notificato le dichiarazioni definitive di cattura per il 1999 e in tempo utile per consentire al Consiglio di prendere una decisione prima dell'inizio della campagna di pesca, proporrà al Consiglio una modifica del TAC della Comunità e della sua ripartizione, tenendo debito conto delle 2.581 tonnellate che restano alla Comunità in seguito alle catture del 1998, come rilevato dal comitato di applicazione dell'ICCAT, e, nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di tale organizzazione e sulla base della sovrautilizzazione o sottoutilizzazione per il 1998 e il 1999, delle possibilità di pesca assegnate a ciascuno Stato membro."

DICHIARAZIONE 290/99

Dichiarazione del Consiglio sul tonno rosso

"Il Consiglio, nel prendere atto dell'impegno della Commissione di presentare, prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso dell'anno 2000, una proposta di riparto della quota aggiuntiva riconosciuta alla Comunità, sottolinea l'importanza che tale riparto sia ispirato a criteri che consentano un utilizzo equilibrato della quota assegnata a ciascun Stato membro nel 1998 e nel 1999.

Il Consiglio prende atto della richiesta della Grecia di riesaminare le statistiche delle catture sulla scorta dei dati ICCAT riveduti."

DICHIARAZIONE 291/99

Dichiarazione della delegazione italiana

"Il voto favorevole dell'Italia sull'insieme della proposta di regolamento che fissa le possibilità di pesca per il 2000 di talune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche non pregiudica in alcun modo la posizione italiana sui criteri di ripartizione tra gli Stati membri dei totali di cattura ammissibili di tonno rosso assegnati alla Comunità europea in sede ICCAT, quale espressa in occasione del ricorso presentato alla Corte di giustizia per chiedere l'annullamento del regolamento 49/99 del Consiglio del 18 dicembre 1998."

DICHIARAZIONE 292/99

Dichiarazione della Commissione relativa alla pesca degli sgombri nelle acque norvegesi

"La Commissione continuerà a adoperarsi per trovare nel 2000 una soluzione soddisfacente perché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2000 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

DICHIARAZIONE 293/99

Dichiarazione del Consiglio relativa alla pesca degli sgombri nelle acque norvegesi

"Il Consiglio si rallegra dei progressi già realizzati su questa questione nel 1999 e prende atto delle intenzioni della Commissione di adoperarsi per trovare nel 2000 una soluzione soddisfacente perché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2000 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

DICHIARAZIONE 294/99

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul melù nella zona di regolamentazione NEAFC

"Benché la Comunità abbia costantemente adottato misure di conservazione per il melù e abbia limitato la propria pesca di questo stock all'interno delle proprie acque e della zona di regolamentazione NEAFC, negli ultimi anni i paesi terzi hanno notevolmente aumentato le loro attività di pesca di questa specie nella zona di regolamentazione, raggiungendo in tal modo un livello di pesca non sostenibile.

Data questa situazione, il Consiglio e la Commissione riesamineranno, se del caso, il problema qualora dai negoziati della NEAFC agli inizi del 2000 non emergano misure di regolamentazione efficaci per la pesca del melù nella zona di regolamentazione."

DICHIARAZIONE 295/99

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'aringa della zona dell' Øresund

"Tenuto conto delle preoccupazioni sullo stato dello stock dell'aringa del Mare del Nord, il Consiglio e la Commissione convengono della necessità di migliorare il controllo e l'attuazione delle pertinenti norme relative alla pesca dell'aringa nel Kattegat meridionale e nell'Øresund. Pertanto il Consiglio e la Commissione ritorneranno sulla questione all'inizio del 2000, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che possa essere adottata dal Consiglio "Pesca" dell'aprile del 2000."

DICHIARAZIONE 296/99

Dichiarazione della Commissione sulle catture accessorie di sogliola

"Il verbale concordato dell'accordo di pesca per l'anno 2000 tra la CE e la Norvegia stabilisce in modo esplicito che i pescherecci norvegesi possono effettuare la cattura di sogliole nelle acque CE soltanto come cattura accessoria nelle attività di pesca di altre specie.

La Commissione si adopererà per introdurre le misure opportune per gli "altri" contingenti di pesca al fine di assicurare il rispetto della disposizione suindicata concernente la sogliola."

DICHIARAZIONE 297/99

Dichiarazione della delegazione irlandese

"La posizione dell'Irlanda sulle proposte di TAC e contingenti per il 2000 non pregiudica la sua importante dichiarazione del 20 ottobre 1993 in relazione al memorandum del governo irlandese sulla revisione della politica comune della pesca (documento 5765/92)."

DICHIARAZIONE 298/99

Dichiarazione delle delegazioni belga, danese, tedesca e olandese

"Signor Presidente, nella nostra prima presa di posizione estremamente positiva non abbiamo preso in considerazione un punto assai critico, vale a dire l'applicazione delle preferenze dell'Aia.

Come Le è noto, siamo contrari all'applicazione differita delle preferenze dell'Aia. Esse contravvengono al principio della stabilità relativa. Quanto sopra vale anche per il presente compromesso della Presidenza.

Al fine di risolvere questa difficile situazione, siamo tuttavia disposti, in via eccezionale, a dare il nostro accordo su tale compromesso, nonostante le nostre riserve.

Per il futuro chiediamo tuttavia la ripartizione del volume globale delle catture secondo il principio della stabilità relativa delle possibilità di pesca degli Stati membri. Tale principio è stato definito nel regolamento di base "Pesca" quale uno degli elementi centrali della politica comune in materia di pesca."

DICHIARAZIONE 299/99

Dichiarazione congiunta del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Aia

"Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia la necessità di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Il Consiglio ha riconosciuto nelle sue decisioni sui contingenti l'invocazione delle preferenze dell'Aia da parte degli Stati membri interessati durante più di dieci anni; il funzionamento delle disposizioni in materia è stato fissato nel documento di lavoro della Commissione dell'ottobre 1995. Inoltre nel 1998, la Corte di giustizia europea ha sostenuto che il Consiglio opportunamente dà attuazione al principio della stabilità relativa con l'applicazione dei criteri di ripartizione e l'attuazione delle preferenze dell'Aia per tener conto delle necessità specifiche delle regioni settentrionali del Regno Unito e dell'Irlanda. Il Regno Unito e l'Irlanda restano del parere che il fatto di far valere le preferenze dell'Aia continui a costituire parte essenziale del sistema di stabilità relativa applicato nel contesto della politica comune della pesca e si attendono che la Commissione e il Consiglio continuino ad ammettere che si invochino le preferenze dell'Aia".

DICHIARAZIONE 300/99

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese, tenuto conto delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 sulla politica relativa agli accordi di pesca con i paesi terzi, in particolare del punto 4, lettera i), terzo trattino, riafferma l'importanza che annette alla generalizzazione dei meccanismi, messi a disposizione della Commissione, che consentono di trasferire la possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro, in caso di utilizzazione incompleta e fatto salvo il principio di stabilità relativa.

Essa constata che, nonostante l'adozione da parte del Consiglio delle suddette conclusioni, la presente proposta di regolamento non contempla tali dispositivi di trasferimento, che essa ritiene essenziali per una buona gestione, e che ciò può pregiudicare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca, condizione fondamentale per la salvaguardia degli interessi comunitari nel complesso.

La delegazione portoghese rileva l'importanza della presentazione in tempo utile di proposte che permettano di ottemperare agli orientamenti stabiliti dal Consiglio, in attesa degli orientamenti politici che esso intende adottare sulla scorta dell'analisi dei costi/benefici che la Commissione deve effettuare."

DICHIARAZIONE 301/99

Dichiarazione sulle possibilità di pesca non utilizzate negli accordi con le isole Faeroer, la Groenlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania e la Norvegia

"La delegazione spagnola, tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi, in particolare del punto 4, i), ribadisce l'importanza che annette alla flessibilità nell'applicazione degli accordi di pesca, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio di stabilità relativa.

Nonostante sia trascorso del tempo dall'adozione delle suddette conclusioni da parte del Consiglio, il presente regolamento non contiene disposizioni in materia di trasferimenti delle possibilità di pesca ottenuti negli accordi di pesca, in specie in quelli delle isole Faeroer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lettonia, della Lituania e della Norvegia. Ciò è certamente necessario per una corretta gestione, altrimenti sarebbe messo a repentaglio il pieno sfruttamento delle possibilità di pesca accordate nel quadro di detti accordi, elemento essenziale per la salvaguardia degli interessi della Comunità nel suo insieme.

La delegazione spagnola ribadisce che è necessario presentare rapidamente proposte concrete atte a tradurre in atto le conclusioni del Consiglio."

DICHIARAZIONE 302/99

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese e finlandese

"Le delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese e finlandese riaffermano l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi. Tra queste figura l'invito rivolto alla Commissione affinché esamini in quale misura si possa giungere ad una maggiore flessibilità nell'attuazione di detti accordi, studiando, tra l'altro, accordi che consentano di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Le delegazioni tedesca, del Regno Unito, danese, svedese finlandese riaffermano che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro nel caso degli accordi di pesca con le Isole Faerøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania."

DICHIARAZIONE 303/99

"La delegazione portoghese rammenta che la ripartizione dei contingenti di pesca risultanti dall'accordo stipulato con l'Islanda deve tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri e rispettare il principio della non discriminazione.

In proposito il Portogallo ritiene che la ripartizione di tali contingenti per il 2000 non debba ipotecare l'avvenire o costituire un precedente per i prossimi anni o per altre possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE 304/99

Dichiarazione della delegazione portoghese

"La delegazione portoghese parte dal presupposto che la ripartizione dei contingenti approvata per il 2000 non pregiudichi le ripartizioni degli anni successivi, poiché i contingenti per la Comunità nelle acque della Lettonia e della Lituania rappresentano nuove possibilità di pesca alle quali hanno diritto tutti gli Stati membri, come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 1992 (Causa C-63/90)."

DICHIARAZIONE 305/99

Dichiarazione sulla ripartizione di taluni contingenti di cattura nelle acque dell'Islanda, Lettonia e Lituania nell'anno 2000

"La delegazione spagnola ritiene che la ripartizione dello scorfano nelle acque islandesi e delle possibilità di pesca nelle acque della Lettonia e della Lituania tra gli Stati membri nell'anno 2000 non comprometta affatto la ripartizione da attuare nei prossimi anni, poiché si tratta di nuove possibilità di pesca derivanti da nuovi accordi tra la Comunità e detti paesi, alle quali tutti gli Stati membri hanno diritto a partecipare ai sensi della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 e altre."

DICHIARAZIONE 306/99

Articolo 2

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si impegna a presentare al Consiglio una proposta sulle piantagioni di sementi, qualora tale tipo di materiale venga opportunamente definito nel quadro del futuro programma OCSE per il controllo del materiale di riproduzione forestale nel commercio internazionale."

DICHIARAZIONE 307/99

Articolo 2

Dichiarazione della delegazione francese

"La delegazione francese prende atto della risposta del rappresentante della Commissione al COREPER, secondo cui la dichiarazione di cui sopra non significa che la Commissione proporrà automaticamente di allineare la presente direttiva, per quanto riguarda le piantagioni di sementi, al futuro programma OCSE per il controllo del materiale di riproduzione forestale nel commercio internazionale."

DICHIARAZIONE 308/99

Articolo 2, lettera a)

"La Commissione conferma che le norme dettagliate della direttiva si applicano solo alle specie arboree e agli ibridi elencati nell'allegato I. Nel caso di specie e ibridi non elencati nell'allegato si applica l'articolo 2, paragrafo 2."

DICHIARAZIONE 309/99

Articolo 3, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che, qualora un fornitore tratti esclusivamente materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, a detti materiali si applicano soltanto le disposizioni della direttiva 98/56/CE."

DICHIARAZIONE 310/99

Articolo 5

"Il Consiglio accoglie con compiacimento la conferma che la Commissione terrà pienamente conto di eventuali modifiche apportate alla direttive 90/220/CEE al momento di preparare la sua prossima proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'emissione di materiali di base geneticamente modificati."

DICHIARAZIONE 311/99

Articolo 7

"La Commissione riconosce che, nel quadro dell'articolo 7 della direttiva, gli Stati membri possono vietare l'approvazione di taluni tipi di materiali di base, quali definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della presente direttiva, ottenuti nel loro territorio."

DICHIARAZIONE 312/99

Articolo 25

"Nell'ambito della preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, la Commissione si impegna a prendere in esame con spirito costruttivo eventuali proposte degli Stati membri e si sforzerà di raggruppare le questioni concernenti il settore forestale al fine di agevolare la partecipazione degli esperti forestali provenienti dagli Stati membri. La Commissione si avvarrà inoltre del comitato permanente forestale, istituito con decisione 89/367/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989, in qualità di organo ad hoc per la fornitura di consulenza in merito a particolari questioni forestali relative all'attuazione della direttiva del Consiglio."

DICHIARAZIONE 313/99

Articolo 5

Dichiarazione della delegazione danese

"La Danimarca ha votato contro la presente proposta di direttiva in quanto la dichiarazione relativa all'articolo 5 non menziona in maniera esplicita il parere unanime secondo cui, in sede di approvazione di organismi geneticamente modificati conformemente alla presente direttiva, si dovrebbe aggiungere lo stesso livello di protezione previsto conformemente alla direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata e successive modifiche."

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
2229° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 2 dicembre 1999 Decisione del Consiglio che modifica l'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro doc. 10098/99 + COR 1 Decisione del Consiglio relativa all'adeguamento degli stipendi e delle indennità applicabili ai dipendenti dell'Europol doc. 10097/1/99 REV 1 2230° Consiglio "Energia" del 2 dicembre 1999 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità doc. 11287/99 2231° Consiglio "Ricerca" del 2 dicembre 1999 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina doc. 9594/99 + COR 1 (f,en,d,nl,dk,p,i,gr,fi,s) + COR 2 (fi) - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina doc. 9602/99 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese doc. 12707/99 - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese doc. 13471/98 + COR 1 (nl) + COR 2 (d,nl,en,es,p,i,gr,fi) + COR 3 (en) + COR 4 (f,nl,es,gr) + COR 5 (d) + COR 6 (fi) Risoluzione del Consiglio sullo sviluppo di una strategia spaziale europea coerente doc. 12974/99 + COR 1	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
2232° Consiglio "Affari generali" del 6 dicembre 1999 Decisioni del Consiglio relative ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati contenuti nei partenariati per l'adesione di Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca e Slovenia docc. 13332/99, 13333/99, 13334/99, 13335/99, 13336/99, 13337/99, 13338/99, 13339/99, 13340/99, 13341/99 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/612/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) doc. 13590/99 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito doc. 13135/99 Decisione del Consiglio sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documenti del Consiglio doc. 14076/99 <u>Dichiarazione della delegazione spagnola resa pubblica</u> <i>La Spagna ha votato contro la decisione del Consiglio sul miglioramento dell'informazione relativa alle attività legislative e al registro pubblico dei documenti del Consiglio unicamente perché ritiene che la decisione in questione non debba essere adottata prima che siano poste in atto le disposizioni inerenti alla trasparenza per tutte le istituzioni di cui all'articolo 255, paragrafi 2 e 3 del trattato di Amsterdam.</i> <i>La Commissione europea si è impegnata a presentare entro breve la proposta per l'attuazione dell'articolo 255, paragrafo 2. È illogico che il Consiglio adotti una decisione in materia prima di pronunciarsi sulla proposta della Commissione.</i> <u>Dichiarazione della delegazione olandese resa pubblica</u> <i>I Paesi Bassi non ostacoleranno una decisione sul progetto di decisione, ma avrebbero preferito un'altra formulazione per l'articolo 2 della stessa. I Paesi Bassi desiderano un registro pubblico dei documenti del Consiglio che sia il più completo possibile. In tale registro non occorre menzionare lo status dei documenti cui si fa riferimento. Secondo i Paesi Bassi, non è necessario indicare le eccezioni all'inserimento nel registro, dato che comunque tale inserimento non significa che il documento stesso sia pubblico.</i>	

Contrario E

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
<i>La diffusione o meno di un documento su richiesta del pubblico dipende dalla decisione del Consiglio conformemente al codice di condotta del 1993 relativo all'accesso del pubblico ai documenti. Questa procedura prevede motivi fondati di rifiuto, al fine di tutelare gli interessi del Consiglio. Non è necessario includere siffatti motivi di rifiuto in una decisione sul registro pubblico, come previsto nell'articolo 2.</i>	
2234° Consiglio "Trasporti" del 9 dicembre 1999 Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE doc. 11216/99 + COR 1 (es) + COR 2 (dk) Raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici doc. 13073/99 Azione comune del Consiglio che proroga e modifica l'azione comune 1999/523/PESC che conferma la nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale per il patto di stabilità per l'Europa sudorientale doc. 13646/99 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e Cipro in materia di protezione civile doc. 13233/99	
2235° Consiglio "Ambiente" del 13 dicembre 1999 Decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia doc. 12073/2/99 REV 2 Regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee doc. 13509/99	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia doc. 13661/99 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/99 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie doc. 13770/99 2237° Consiglio "Pesca" del 17 dicembre 1999 Regolamento del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 1999 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni doc. 13467/99 Risoluzione del Consiglio e degli Stati membri sull'occupazione e la dimensione sociale della società dell'informazione doc. 13224/99 + REV 1 (fi) Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale doc. 13223/99 + COR 1 (d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) + COR 2 (f) + REV 1 (s) + COR 3 (p) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali doc. 12612/99 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese doc. 13837/99 Regolamento del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia doc. 13867/99	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia doc. 12797/99 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/320/PESC, relativa al contributo dell'Unione europea al ritiro e alla distruzione di armi in Albania doc. 13882/99 Azione comune del Consiglio che istituisce il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa doc. 13957/99 + COR 1 (en) Calzature originarie del Vietnam • Regolamento del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di calzature originarie del Vietnam doc. 13263/99 • Decisione del Consiglio sulla firma di un memorandum d'intesa, per conto della Comunità europea, tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle calzature e che autorizza la sua applicazione provvisoria doc. 13269/99 Relazioni con la Tunisia • Regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98 doc. 13585/99 • Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia doc. 13938/99 + REV 1 (f) + COR 2 (nl,gr) Regolamento del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti siderurgici, contemplati dai trattati CE e CECA, dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea doc. 12524/99 + COR 1 (f,d,i,es)	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sui prodotti della pesca, recante modifica dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra doc. 12665/99 + COR 1 (d) Azione comune del Consiglio che proroga e modifica l'azione comune 96/676/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente doc. 14063/99 Azione comune del Consiglio che proroga l'azione comune 95/545/PESC relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina doc. 14065/99 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo doc. 12485/99 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo doc. 12487/99 Decisione del Consiglio che autorizza il Segretario Generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata "SISNET", nonché a gestire tali contratti doc. 14078/99 Conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nello sviluppo dei servizi audiovisivi digitali doc. 13665/99	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Decisione del Consiglio riguardante la nomina da parte del Consiglio dei membri della giuria nel quadro dell'azione comunitaria "Capitale europea della cultura" doc. 9808/99 + COR 1 (nl) Risoluzione del Consiglio sulla promozione della libera circolazione delle persone che lavorano nel settore culturale doc. 13663/99 Conclusioni del Consiglio sulle industrie culturali e l'occupazione in Europa doc. 13664/99 Risoluzione del Consiglio e dei Ministri della gioventù, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea doc. 13667/99 + COR 1 (nl) Risoluzione del Consiglio sullo sviluppo di nuovi approcci di lavoro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("Come entrare nel nuovo millennio") doc. 13666/99 + REV 1 (fi) + COR 1 (p) Decisione del Consiglio sulla composizione amichevole della causa Bangemann doc. 14235/1/99 REV 1 Regolamento (CE) del Consiglio su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica doc. 14082/99 + COR 1 (f,d,nl,en,dk,gr,p,s) <u>Dichiarazione del Consiglio e della Commissione resa pubblica</u> <i>La dichiarazione congiunta sui negoziati relativi ai vini e agli alcolici tra il Sudafrica e la Comunità europea del 10 ottobre 1999 contiene in particolare l'impegno preso dal Sudafrica che l'accordo incorporerà l'accordo sul porto e lo sherry nel TDCA (accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione) nei termini precisi convenuti in marzo.</i> <i>L'accordo interessa tutti i prodotti che attualmente recano la denominazione "porto" e "sherry".</i>	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
<i>Il Consiglio e la Commissione possono confermare che la presente formula comprende i marchi che contengono le denominazioni "porto" e "sherry". La non osservanza di questo impegno nei termini previsti verrà considerata, dal Consiglio e dalla Commissione, una violazione dell'accordo.</i> <u>Dichiarazione della Commissione resa pubblica</u> <i>La Commissione è fermamente intenzionata a concludere l'accordo sui vini e gli alcolici quanto prima possibile: considera infatti la conclusione di tale accordo un elemento essenziale del pacchetto globale degli scambi con il Sudafrica. L'accordo dovrà comprendere denominazioni tradizionali protette dalla legislazione della Comunità europea e la Commissione farà tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo.</i> Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 1999/34/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Mozambico doc. 14027/99 Procedure scritte concluse il 21 dicembre 1999 Prodotti tessili - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni doc. 13434/99 - Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili doc. 13391/99 - Decisione del Consiglio in forma di scambio di lettere relativa all'applicazione provvisoria di accordi sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e taluni paesi terzi (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) doc. 13711/99 - Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili doc. 13870/99	

DICEMBRE 1999	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
• Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili doc. 13824/99 + COR 1 (en) • Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili doc. 13887/99 • Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare Cinese che modifica gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica popolare Cinese sul commercio dei prodotti tessili doc. 13692/99 Azione comune del Consiglio che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kossovo (UNMIK) doc. 14211/99 Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia doc. 14196/99 Procedura scritta conclusa il 22 dicembre 1999 Decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) doc. 13260/99 + COR 1 (nl) + REV 1 (s) Procedura scritta conclusa il 29 dicembre 1999 Regolamento del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale doc. 14213/99 + COR 1 (gr) + COR 2 (es) + COR 3 (es) + REV 1 (f) + REV 1 COR 1 (f)	